Città di Pioltello (MI)
20096 - Via Carlo Cattaneo, 1
C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO ANIMALI D'AFFEZIONE DI CUI ALLE L. 281/91 E L.R. 33/09

CAPITOLATO PRESTAZIONALE D'APPALTO

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con unico operatore (art. 54 c.3 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50) in base al quale affidare in appalto il servizio di "Rifugio per animali" di cui all'art. 106 L.R. 30/12/2009, n. 33 per la custodia e mantenimento degli animali d'affezione ed in particolare di:

- cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari previsti nei canili sanitari ed effettuati dai dipartimenti di prevenzione veterinari delle ATS;
- cani e i gatti affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica;
- cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario e accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento;
- altri animali d'affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura.

Per animali d'affezione si intende, ai sensi dell'art. 104 L.R. 30/12/2009, ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per suo diletto e compagnia o che può svolgere attività utili all'uomo.

Per gatti randagi accalappiati si intende animali evidentemente abbandonati, quindi gatti domestici ritrovati vaganti e non gatti liberi appartenenti a colonie feline.

La struttura rifugio dovrà inoltre accogliere altri animali d'affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura.

Il Comune di Pioltello potrà con proprio personale, in qualsiasi momento, verificare il regolare e puntuale svolgimento del servizio.

Il Comune potrà chiedere che ispezioni e verifiche vengano condotte in contraddittorio con la ditta, qualora lo ritenga necessario.

La ditta si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni richieste e a consentire le verifiche, le ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

Con la conclusione dell'accordo quadro, la società aggiudicataria si impegna ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare servizi nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

Art. 2 – Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di 3 anni con decorrenza dalla presa in carico del servizio.

Art. 3 – Quadro Economico

L'importo massimo riferito al triennio è pari a Euro 39.900,00 (IVA 22% esclusa) ed è a disposizione sia per le spese di custodia e manutenzione che per le spese veterinarie degli animali d'affezione. Le ultime non sono soggette a IVA.
Oneri della sicurezza ANNO non soggetta a ribasso: 100,00 € (Iva esclusa), TRIENNIO 300,00 € (Iva esclusa)

Importo soggetto a ribasso: 39.600,00 (Iva esclusa);

Gli importi vengono computati sulla base dell'elenco dei prezzi unitari sotto riportati.

La percentuale di ribasso verrà applicata sugli importi individuati nell'elenco prezzo unitari sotto riportati. I costi così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali.
Per le spese veterinarie non ricomprese nel Blocco 2 si applicherà ugualmente la percentuale di ribasso offerta in sede di gara alla fattura del veterinario.

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

ELENCO PREZZI UNITARI SOGGETTI A RIBASSO

BLOCCO 1: custodia e mantenimento	*Importi in € (I.V.A. esclusa)*
Prestazione a misura: custodia e mantenimento giornalieri per ogni cane , gatto, coniglio	4,20
Spese di trasporto animale dalla struttura sanitaria al rifugio (la spesa è riferita al singolo viaggio anche se trasportati contemporaneamente più animali)	40,00

BLOCCO 2: spese veterinarie	*Importi in €*
Spese non soggette ad IVA	
orchiectomia cane	150,00
ovariectomia cagna	200,00
Ovario isterectomia cagna	250,00
Esame feci	20,00
radiografia	40,00
Esami sangue biochimico e emocromo	70,00
Cure odontoiatriche	150,00
Ecografia addome	80,00
Ecocardiografia	100,00
orchiectomia gatto	100,00

BLOCCO 2: spese veterinarie	*Importi in €*
ovariectomia gatta	120,00
eutanasia gatto	30,00
eutanasia cane	70,00
Orchiectomia coniglio	120,00
Ovariectomia coniglia	180,00
Eutanasia	30,99
Cremazione	1,55 €/Kg

L'importo complessivo dei servizi compresi nell'appalto è puramente indicativo in quanto dipende dalle effettive esigenze.
L'individuazione di un importo presunto è fatto allo scopo di fornire parametri economico-dimensionali dell'appalto per stabilire i requisiti tecnico-economici delle Imprese concorrenti nonché le procedure di gara. Mentre l'Impresa rimane vincolata, per effetti della presentazione dell'offerta, ad eseguire servizi ad essa ordinati , la stazione appaltante non è obbligata ad utilizzare interamente l'importo limite stimato, previsto, e richiederà nell'arco del periodo contrattuale le prestazioni all'Impresa appaltatrice solo in caso di effettiva necessità. Per quanto sopra l'Impresa aggiudicataria non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta anche se la stazione appaltante non utilizzerà integralmente l'importo.

Art. 4 – Invariabilità del prezzo
I prezzi determinati rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
In applicazione dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 ssmmii, sarà riconosciuta all'aggiudicatario la revisione periodica dei prezzi i quali rimarranno fissi per i primi 12 mesi di esecuzione del servizio.
Per gli anni successivi, i prezzi proposti dovranno essere adeguati nella misura della variazione dei prezzi al consumo accertati (FOI) dall'ISTAT per l'anno precedente.

Art. 5 – Requisiti della struttura rifugio

A norma del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 art. 12, ***il rifugio deve essere*** **registrato nell'anagrafe degli animali d'affezione dalle ATS territorialmente competente**, il gestore dovrà fornire l'atto di registrazione.

A norma del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 art. 14 il rifugio dovrà possedere i seguenti requisiti:

a) i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze tali da procurare lesioni;
b) i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono essere innocui per gli animali, resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili;
c) in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi o ascoltarsi reciprocamente;
d) la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, antiscivolo, adeguata alle specie e per l'età degli animali ricoverati e progettata in modo da evitare ristagni d'acqua e facilitare l'asportazione degli escrementi;
e) la superficie delle aree all'aperto deve essere drenante e facile da pulire;
f) eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido e completo deflusso dei liquidi e impedire la fuga e la caduta accidentale degli animali, anche di taglia molto piccola, se necessario mediante adeguata copertura;

g) devono essere disponibili acqua e elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti;
h) nei locali in cui la luce è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre un'adeguata illuminazione artificiale; in ogni caso l'illuminazione deve essere sufficiente per il governo e l'ispezione degli animali;
i) la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;
j) il livello sonoro deve essere contenuto con ogni accorgimento possibile;
k) l'arricchimento ambientale deve essere realizzato predisponendo accorgimenti tali da consentire l'espressione del repertorio di comportamenti della specie.

Le dotazioni minime da garantire nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencate nell'allegato B, tabella 1 del RR 2/2017 che si allega in calce al presente capitolato.

Art. 6– ***Requisiti delle unità di ricovero presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione***

A norma del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 art. 15 il rifugio dovrà possedere i seguenti requisiti:

1. I requisiti minimi dei box o delle gabbie presenti nelle strutture di ricovero sono quelli elencati nell'allegato B, tabella 2 del RR 2/2017 che si allega in calce al presente capitolato.
2. Le superfici minime dei box per cani con una parte chiusa e un parchetto esterno e dei box per gatti sono quelle elencate nell'allegato B, tabella 4 del RR 2/2017 che si allega in calce al presente capitolato.
3. Le superfici minime delle gabbie per cani e gatti per il ricovero devono rispettare le dimensioni minime riportate nella tabella 4 dell'allegato B del RR 2/2017 che si allega in calce al presente capitolato.

Art. 7 – Modalità di *gestione delle strutture*

A norma del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 art. 16, le modalità di gestione del rifugio rispettano i seguenti punti:

I requisiti minimi gestionali sono elencati nell'allegato B, tabella 3 del RR 2/2017 che si allega in calce al presente capitolato;

La struttura deve dotarsi di un manuale che descriva tutte le procedure che sono adottate per il controllo dei requisiti descritti nell'allegato B, tabella 3 del RR 2/2017e che individui:

a. il responsabile della struttura;
b. il medico veterinario quale responsabile sanitario per il rifugio.

Il manuale deve essere disponibile presso la struttura;

La struttura operativa deve essere ubicata e già operativa al momento della sottoscrizione del contratto, entro 30 chilometri dal comune appaltante. In particolare la misurazione della suddetta distanza verrà effettuata dal Comune di Pioltello secondo il percorso dalla sede municipale di Via Carlo Cattaneo n°1 alla sede dell'impianto, utilizzando il software gratuito disponibile sul sito http://tuttocitta.it/percorso selezionando nelle opzioni "percorso più veloce".

Deve essere garantita la presenza dei volontari delle associazioni per favorire adozioni e affidamenti degli animali, su esplicita richiesta del Comune.

Le zone per il movimento dei cani, denominate aree di sgambatura, devono essere predisposte con la maggior ampiezza possibile, collocate in zone erbose o naturali, possibilmente separate dai box di ricovero, al fine di evitare interazioni visive ed eventuali contatti tra cani liberi e non. Tali zone devono essere in numero e di dimensioni sufficienti a soddisfare le esigenze di movimento di

tutti i cani ospitati nella struttura. A tal fine può esserne programmato un utilizzo in turnazione durante la giornata a condizione di garantire a ogni cane il tempo minimo di esercizio fisico quotidiano, pari a una volta al giorno per quarantacinque minuti o due volte al giorno per trenta minuti ciascuna. Le dimensioni minime delle aree di sgambatura sono indicate nell'allegato B, tabella 6 del RR 2/2017.

Ai sensi dell'art. 19 del RR 2/2017 il gestore ha l'obbligo di tenere apposito registro che contenga le seguenti informazioni minime:

a) data d'ingresso, specie, numero di microchip, data di uscita, causale di uscita per gli animali che devono essere obbligatoriamente iscritti in anagrafe;

b) data d'ingresso, specie, numero identificativo, proprietario, provenienza, data di uscita, causale di uscita, destinatario, per altri animali muniti di identificative individuali quali microchip, tatuaggio o marca di riconoscimento.

Nel rifugio l'identificativa individuale deve essere applicata agli animali di qualunque specie.

Il registro cartaceo, rilegato e con fogli numerati, oppure su supporto informatico e stampabile su richiesta degli organi di controllo, o informatizzato in anagrafe deve essere aggiornato entro tre giorni lavorativi dall'ingresso o dall'uscita degli animali. Il titolare della struttura deve avere a disposizione in ogni momento la documentazione relativa alla tracciabilità degli animali.

Per gli animali non identificati individualmente, il registro può essere sostituito da documentazione, in ordine cronologico, comprovante la specie, l'origine e la destinazione degli animali e le relative date di ingresso e di uscita.

Art. 8- Modalità di svolgimento del servizio

Il gestore dovrà provvedere:

al ritiro dei randagi presso le strutture dei rifugi sanitari e trasporto fino alla struttura rifugio in gestione. Il ritiro dei cani presso il rifugio sanitario dovrà avvenire entro 48 ore dalla relativa richiesta da parte dell'Ente e/o da parte dei Servizi Veterinari dell'A.T.S. Inoltre l'Aggiudicatario dovrà, entro quindici giorni dalla decorrenza del presente appalto, ritirare tutti i cani appartenenti al Comune di Pioltello ricoverati presso il rifugio precedentemente appaltato.

a garantire l'assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione necessari.

ad incentivare un numero altissimo di adozioni;

ad essere aperto al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato e la domenica, per un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura sono esposti all'ingresso delle strutture. Gli operatori degli enti di protezione degli animali possono accedere alle strutture anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico purché concordati con i responsabili delle strutture stesse.

alla comunicazione, tramite mail, immediata all'amministrazione comunale dei nuovi ingressi, dei decessi e delle "uscite" dalla struttura rifugio degli animali;

a rendersi disponibile all'accesso nella struttura rifugio di volontari appartenenti ad associazioni convenzionate con il Comune ed accreditate per accompagnare i cani in passeggiata negli spazi e nei tempi stabiliti. I volontari dovranno essere riconoscibili come appartenenti alle rispettive associazioni che li doteranno inoltre di adeguata copertura assicurativa. Il loro accesso al rifugio sarà disciplinato secondo orari concordati e compatibili con le attività del rifugio;

al mantenimento in vita degli animali in condizioni igieniche sanitarie soddisfacenti;

alla somministrazione dei medicinali secondo le prescrizioni dell'autorità veterinaria, competente per territorio e provvedere alla cura dei soggetti malati, nonché alle profilassi vaccinali ordinarie (cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi ecc.) avvalendosi di veterinario abilitato, iscritto all'Ordine dei Medici veterinari. L'associazione comunicherà all'amministrazione comunale il documento ufficiale di nomina allegando il certificato di iscrizione all'Albo o documento equivalente e breve Curriculum Vitae;

a consentire agli animali un adeguato periodo di sgambamento in idonea area allo scopo destinata;

a redigere, per ogni animale ospite del rifugio, apposita scheda segnaletica corredata da foto a colori dell'animale contenente tutte le informazioni relative (cattura, tatuaggio e/o chip, stato sanitario, restituzione al proprietario, affidamento, morte, eutanasia o altro). Si impegna, inoltre a detenere un registro di carico e scarico degli animali (anche su supporto informatico) sempre aggiornato ed a disposizione delle Autorità competenti, così come previsto dell'art. 19 del RR 2/2017; Sul registro non sono ammesse cancellazioni e abrasioni ed ogni correzione deve essere fatta in modo da consentire la lettura dei dati errati. Il registro deve essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione del contratto deve essere consegnato immediatamente al Comune.

a fornire a questa Amministrazione report periodici, almeno annuali, per un opportuno monitoraggio delle attività e dei risultati;

a segnalare, in modo puntuale, ogni decesso di animale a questa Amministrazione. La soppressione (mediante eutanasia) degli animali ricoverati è prevista esclusivamente quando siano gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità con comprovata certificazione;

alle operazioni di pulizia quotidiana e, se del caso, di disinfezione dei i ricoveri degli animali; nelle stagioni a rischio saranno effettuati adeguati trattamenti antiparassitari. Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere eseguite senza arrecare danno o inconveniente alcuni agli animali presenti. Sul pavimento del box dopo le operazioni di lavaggio non dovranno residuare pozzanghere. Qualora siano ricoverati cuccioli e/o animali anziani o debilitati i pavimenti dovranno essere, se necessario, asciugati dopo il lavaggio;

alla corretta alimentazione, quotidiana, di tutti gli animali ricoverati, con orari regolari e con modalità idonee, sia dal punto di vista igienico-sanitario che gestionale, mediante ciotole lavabili e disinfettabili. L'acqua d'abbeverata sarà sempre disponibile e particolare attenzione dovrà essere rivolta alle necessità dei cuccioli e degli animali anziani od ammalati;

al divieto di ricovero nel medesimo box, di animali di diverso sesso che non siano stati sottoposti ad intervento di sterilizzazione. I gruppi dei cani ricoverati nei rispettivi box verranno comunque formati compatibilmente con le loro caratteristiche di taglia, razza, aggressività e caratteriali;

alla collaborazione con associazioni animaliste a promuovere ed agevolare la pratica dell'affidamento degli animali ricoverati in regime di rifugio, programmando orari di accesso e visite guidate per il pubblico. Si ritiene opportuno un orario giornaliero di apertura al pubblico di almeno 3 ore per 6 giorni la settimana. Il gestore dovrà garantire al Comune l'accesso alla struttura per effettuare controlli, scattare fotografie agli animali ospitati, ecc.…Questi potranno anche avvalersi dell'ausilio di Associazioni di Volontariato dagli stessi formalmente autorizzate;

a fornire indicazioni sugli animali presenti ai cittadini che ne facciano richiesta;

dopo l'11° giorno dopo la cattura si potrà effettuare "l'affido temporaneo" dell'animale e dal 60° giorno si potrà procedere all'adozione definitiva.
Di tutte le pratiche di adozione verrà redatta, a cura dell'aggiudicatario, apposita scheda contenente le generalità dell'affidatario, l'impegno dallo stesso sottoscritto ad assicurare la

custodia e la cura dell'animale secondo i principi zoofili e del benessere animale e nel rispetto della vigente normativa. Soltanto in caso di comprovata incompatibilità o di oggettiva difficoltà al buon fine dell'adozione e comunque entro il 30° giorno, l'adottante potrà restituire al rifugio l'animale che verrà ricollocato in carico al Comune di provenienza. La scheda di cui sopra sarà redatta in quattro copie: una per l'adottante, una per il rifugio, una per il Comune competente, una per il Servizio Veterinario.
Gli animali adottati presso l'aggiudicatario verranno consegnati, previa verifica delle condizioni sanitarie, dopo essere stati regolarmente vaccinati ed opportunamente trattati contro le parassitosi più comuni. I nuovi proprietari degli animali si renderanno disponibili ad ogni verifica successiva all'adozione da parte del Servizio Veterinario, del Comune o di Associazioni accreditate. Le procedure di affido dovranno essere svolte nel rispetto della L. 281/91 e in generale della normativa vigente.

agli oneri e le spese necessarie per lo smaltimento delle eventuali carogne secondo le prescrizioni della vigente normativa;

ad attuare un idoneo piano di derattizzazione programmata;

Art.9 - Obbligazioni generali dell'appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad espletare il servizio secondo le condizioni, modalità e termini e prescrizioni contenuti nel Contratto di Appalto e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d'arte, in linea con gli standard del settore di riferimento.
L'Appaltatore si impegna, altresì, a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.
Il servizio verrà svolto dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile etc.) in modo da garantire ed assicurare che il servizio soddisfi pienamente i requisiti richiesti, di cui ai capitolati speciale d'appalto.
L'Appaltatore si obbliga inoltre a:
(i) eseguire il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;
(ii) eseguire il servizio senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
(iii) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque l'Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
(iv) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali subappaltatori;
(v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. b) D. Lgs. n.50 del 2016 ssmmii.

(vi) proseguire il servizio, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
(vii) sollevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.
L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
L'Appaltatore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il "Referente del Contratto"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare i lavori del proprio personale. La designazione del Referente del Contratto, dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono ed indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di presa in carico del servizio.
Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni in cui viene espletato il servizio negli orari che saranno comunicati dalla Committente.

Art. 10– Modalità di fatturazione e pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti per le prestazioni effettuate verranno eseguiti in base ad emissione di regolari fatture elettroniche mensili posticipate, le quali dovranno indicare i seguenti dati:
• numero e data dell'atto di aggiudicazione definitiva dell'Appalto;
• descrizione, luogo e data degli interventi effettivamente svolti;
• costo unitario di ogni intervento;
• ammontare totale della fattura;
• codice CIG di riferimento;
• codice univoco ufficio.

E In allegato:
- tabulato con conteggio giorni di mantenimento;
- copia di tutti i documenti di affido, di restituzione al proprietario, eventuali certificati di morte;

La società sarà tenuta inoltre alla dichiarazione delle coordinate bancarie e gli estremi di riferimento bancari per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Le liquidazioni delle suddette fatture verranno effettuate entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche con codice univoco HVPYMN.

Le liquidazioni delle suddette fatture verranno effettuate entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'Ufficio Protocollo comunale.
La relativa fattura non potrà essere emessa prima della fine del mese di riferimento.
I pagamenti saranno effettuati sulla base degli interventi, come indicati nei successivi Capitolati Prestazionali, effettivamente svolti e sulla base dei costi unitari.
Eventuali ed eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore, non daranno diritto all'appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie né di chiedere lo scioglimento del Contratto.
Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del Contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra l'Amministrazione Comunale e l'appaltatrice.

Art. 11 - Norme di sicurezza

La società si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

La società sarà ritenuta responsabile per quanto riguarda l'adozione e la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, per la tutela dei beni pubblici e privati, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Ogni onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo sono a completo carico dell'Impresa aggiudicataria.

Art.12 - Trattamento del personale impiegato

L'impresa aggiudicataria è obbligata ad applicare ad ogni proprio dipendente, impiegato nei servizi di cui trattasi, le condizioni retributive e normative risultanti da leggi e regolamenti nonché da contratti nazionali collettivi di lavoro ed in particolare valevoli per la Regione Lombardia e dovrà provvedere ad assicurare i propri dipendenti sia per gli infortuni sul lavoro che per tutte le assicurazioni contro le malattie e sociali fornendo, con certificati dei rispettivi istituti assicurativi, la prova di aver adempiuto a tali obblighi.
Per ciascun intervento dovrà essere impiegato un sufficiente numero di personale operativo regolarmente assunto alle dipendenze della ditta, altamente specializzato, in regola con i controlli sanitari previsti per legge e in regola con le norme contrattuali vigenti, idoneo e formato per eseguire le operazioni necessarie, munito ciascuno di idonei dispositivi di protezione e di tesserino di riconoscimento. In caso di assenze per malattie, infortuni, permessi o ferie, al fine di eseguire il servizio in modo ottimale la ditta dovrà provvedere all'immediata sostituzione con altro personale ugualmente qualificato. Prima di ogni intervento, la ditta dovrà verificare che il personale incaricato per eseguire un determinato intervento sia adeguatamente informato (tipologia di intervento, luogo, eventuali prescrizioni…) e in possesso del materiale necessario (prodotti, dispositivi di protezione individuale, cartelli di avviso, bolle d'accompagnamento…).

Il personale della società dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge, dal C.C.N.L. e dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

Art.13 – Responsabilità per danni a terzi
La società individuerà tra il proprio personale i referenti tecnici e amministrativi incaricati di curare i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

I loro nominativi dovranno essere segnalati al Comune per iscritto, prima dell'affidamento del servizio e, con tempestività, ogni variazione che li riguardi.

La società risponderà direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in seguito all'esecuzione dei servizi alla stessa affidati, e sono a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi, nonché di quelli arrecati all'ambiente, alle proprietà e alle persone in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto nella esecuzione dei servizi nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il Contratto, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sull'attuazione delle direttive CEE riguardanti la cautela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

È pure a carico alla società la responsabilità verso i proprietari, gli amministratori e i conduttori di locali esistenti negli stabili serviti per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima.

L'Impresa aggiudicataria, prima della stipula del Contratto, dovrà presentare all'Amministrazione idonea polizza di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e prestatori di lavoro (R.C.O.) per danni a

persone, animali e cose con il massimale di almeno € 2.500.000,00 Euro (duemilionicinquecentomila/00 Euro) per sinistro.

Tali importi, in ogni caso, non rappresentano un limite alla responsabilità dell'Impresa.

La società dovrà fornire all'Amministrazione Comunale copia di tutte le polizze assicurative stipulate a copertura dei rischi al momento dalla presa in carico del servizio.

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere per risarcimento di danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi affidati all'associazione, saranno dedotte dalle rate di canone in scadenza e fino ad avvenuto rimborso totale.

L'Amministrazione potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione qualora, prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicataria non si ponga in regola con l'adempimento stabilito nell'art. 17 relativamente alla polizza RCT, riservandosi in tal caso l'Amministrazione di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 14 – Subappalto
Il subappalto è ammesso secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs 50/16 ssmmii.
È vietata a pena di nullità, la cessione del contratto.

Art.15 – Cauzioni

In sede di stipula del contratto l'aggiudicatario sarà tenuto alla costituzione del deposito cauzionale definitivo ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/16 ssmmii.
Le spese contrattuali sono a carico dell'azienda appaltatrice.
La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'Appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'Appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'amministrazione dovesse sostenere durante la convenzione a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi dell'appaltatore.
Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione dovesse avvalersi, in tutto o in parte.

Art.16 – Risoluzione e Cessione del Contratto

Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, salvo i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla legge, ha il diritto di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 CC, nei seguenti casi:
• qualora l'Impresa effettui i servizi con ripetuti ritardi;
• qualora l'Impresa per sua negligenza dia motivo di interruzione del servizio;
• per l'utilizzo di prodotti non indicati dalle relative schede tecniche;
• per l'arrecamento di danni alla cittadinanza a causa di negligenza nell'esecuzione dei servizi;
• qualora le penali computate a norma dell'art.12 superino il 10% dell'importo contrattuale;
• cessazione, cessione o fallimento dell'Impresa;
• sopravvenuta condanna del Legale Rappresentante e/o Responsabile Tecnico per un reato contro la P.A.
• sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore del servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
• venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro-tempore vigente;
• violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

• venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
• inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;
• mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
• mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto;
• compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine del Comune di Pioltello;
in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel capitolato d'appalto.
In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.
Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento il Comune di Pioltello, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all'Appaltatore, a mezzo pec, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
In caso di risoluzione l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire il servizio, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando sarà attivato il servizio sostitutivo presso un terzo. Si applica quanto previsto dall'art. 108, comma 8, del D.lgs. ssmmii 50/2016.
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, l'Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.
Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, l'Appaltatore potrà agire per ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell'inadempimento protrattosi per oltre 30 giorni dalla scadenza del relativo termine non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.
In caso di risoluzione l'Amministrazione provvederà a incamerare l'importo della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Il servizio potrà essere portato a termine in economia oppure affidato ad altra impresa, senza che per questo l'appaltatore possa avanzare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria.
La risoluzione del contratto è notificata dall'Ente appaltante, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec, all'Impresa che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi lavoro.
L'impresa risponderà dei danni derivanti all'Amministrazione appaltante dalla risoluzione del contratto.
Salve le vicende soggettive inerenti all'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto di Appalto, a pena di nullità della cessione stessa.
È vietata qualsiasi cessione del credito afferente al corrispettivo contrattuale, con la conseguente responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente e dei rispettivi cessionari.
È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all'incasso.

Art.17 – Recesso

La Committente, a suo insindacabile giudizio motivato ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto di Appalto dandone preavviso all'Appaltatore, con comunicazione a mezzo PEC o raccomandata RR, indirizzata al Referente del Contratto, almeno 20 giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno Committente, concordando con la medesima, qualora necessario, un piano di trasferimento e/o restituzione delle attività svolte.

Nel caso in cui la Committente eserciti il diritto di recesso, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell'Appaltatore.
L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico dei subappaltatori e/o subcontraenti obblighi speculari a quelli indicati nei punti che precedono, restando l'Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dalla Committente.
In caso di fallimento dell'Appaltatore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, il Contratto di Appalto si scioglie ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 Regio Decreto n. 267 del 1942. Qualora il curatore e/o il commissario e/o il fiduciario dichiarino, entro il termine previsto dall'articolo suddetto, di voler subentrare nel rapporto contrattuale, la Committente ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore e/o commissario entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro.

Art. 18 -Penali

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'Impresa, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile all'infrazione contestatale ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione Comunale e da privati a causa dell'inadempimento, è tenuta al pagamento di una penalità:

- per ogni giorno di ritardo nel ritiro dell'animale dal rifugio sanitario per un importo di € 100 oltre a sostenere le spese che verranno imputate all'amministrazione da parte del rifugio sanitario;

- per mancata comunicazione dei nuovi ingressi, decessi e uscite dal rifugio 100 € più 15 € per ogni giorno di ritardo;

- per mancata presentazione in fattura del registro carico e scarico del mese di riferimento della fattura 100 € più 15 € per ogni giorno di ritardo e posticipo della data di liquidazione oltre i termini previsti per leggi di tanti giorni quanti lo sono di ritardo;

- mancata prestazione di assistenza sanitaria accertata e verbalizzata dal Servizio Veterinario competente per territorio € 260,00, salvo che il fatto non costituisca reato grave perseguibile penalmente e/o motivo di rescissione del contratto;

- mancata o ritardata pulizia delle strutture del rifugio accertata e verbalizzata dal Servizio Veterinario competente per territorio € 105.00;

- affido accertato in difformità anche a uno solo degli obblighi previsti dall'articolo in argomento € 105,00, salvo che il fatto non comporti responsabilità del rifugio diverse da quelle individuate nelle procedure amministrative di affido e/o motivo di rescissione del contratto.

Art. 19 -Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lg. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Ecologia del Comune, per le finalità di gestione dell'aggiudicazione dell'appalto e saranno trattati dallo stesso Servizio successivamente all'aggiudicazione dell'appalto per le finalità di gestione del contratto. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara. Le informazioni

richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della gara o alla gestione del contratto, oppure ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi comunali secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 D.Lg. n. 196/2003, incluso il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di diritti complementari, tra cui quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tutti i diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Pioltello, titolare del trattamento. Il titolare si avvale per il trattamento di collaboratori opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal D.lgs. n. 196/2003.

Art.20 - Rinvio alle Norme Vigenti
Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni di Legge e Regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del Contratto.

Art. 21 – Controversie

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l'associazione, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite dal Tribunale di Milano.

Art. 22 - Estensione Codice Di Comportamento

I collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n. 62/2013.
La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della natura o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.